

**PATTO DI COLLABORAZIONE INERENTE L'AREA PUBBLICA, DI PROPRIETA'
COMUNALE, DENOMINATA PIAZZETTA ABSIDI DI SAN DOMENICO**

L'anno duemilaventi, il giorno 05 del mese di Giugno 2020 in BOLOGNA nella sede del Comune di Bologna, P.zza Liber Paradisus



TRA

il Comune di Bologna, con sede in Piazza Liber Paradisus 6, CF 01232710374 , rappresentato in questo atto dall'Arch. Manuela FAUSTINI, nato a Bologna , il 03/08/1962 , residente per la carica in Bologna , in Piazza Maggiore 6 , che agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, di seguito denominato "**Comune**";

E

la Associazione per la tutela e la conservazione della Piazzetta Absidi di San Domenico, dotata di personalità giuridica e costituita con Atto Notaio Dott. Fabrizio Sertori , con sede legale in BOLOGNA, p.ZZA San Domenico 9, Cod. Attività 910300 , nella persona del suo legale rappresentante Sig. Andrea GALANTI, nato a Brescia il 02/05/19832 e residente in Bologna in Vicolo Dell'Orto n.3, CF GLNDR83E02B157M , di seguito chiamata "**Associazione**" con Cod. Fiscale 91425650370

di seguito definite congiuntamente le "Parti";

PREMESSO

- che il sito costituito dalla piazzetta delle absidi di San Domenico (di seguito denominato "Piazzetta"), quale area pubblica pertinenziale della Basilica di San Domenico, rappresenta un luogo di particolare pregio dal punto di vista storico, artistico ed architettonico per la città di Bologna;
- che nel 1983 il sito è stato sottoposto ad un programma di riqualificazione, al fine di renderlo maggiormente armonico con l'area circostante, nonché usufruibile da parte dei cittadini;
- che, nonostante tali interventi, il sito risulta allo stato attuale in un'evidente situazione di criticità, in quanto la posizione defilata rispetto ai maggiori flussi di passaggio, la scarsa illuminazione e manutenzione ne hanno favorito l'usura ed il degrado;
- che tali circostanze hanno inciso notevolmente sulle condizioni di vivibilità della Piazzetta, rendendola un luogo poco illuminato, sporco ed indecoroso, ove, con frequenza sempre maggiore, si realizzano episodi di disturbo, che lo rendono poco fruibile da parte dei cittadini e non lasciano, nel contempo, spazio alle attività culturali spontanee, un tempo fiorenti;
- che, alla luce della situazione attuale e dell'impossibilità di garantirne, allo stato, una adeguata e corretta fruizione collettiva, stante l'elevato rischio ascrivibile a fenomeni di usura e di degrado, si rende necessario un intervento preordinato al ripristino e alla riqualificazione della stessa da

- un punto di vista estetico ed architettonico;
- che, nell'ambito di tale ripristino, è opportuno prevedere modalità di controllo degli spazi, soprattutto notturno, mediante posa di cancelli o strumentazione per la videosorveglianza, che scorraggino usi impropri dello spazio pubblico;
 - che, proprio al fine di consentire la fruibilità del sito da parte della collettività in condizioni di decoro e serenità, l'Associazione, in conformità agli scopi statutari, ha manifestato alla Amministrazione Comunale la disponibilità ad effettuare con oneri integralmente a proprio carico gli interventi di sistemazione/protezione dell'area, volti alla pulizia/ripristino delle superfici interessate dal processo di deterioramento, al rinnovo della fontana, al ripristino/manutenzione del verde, all'installazione di una nuova recinzione nonché di telecamere di sorveglianza e di un sistema di illuminazione più efficace, sulla base di un progetto, che l'Associazione si impegna a predisporre, sempre con oneri a proprio carico, da condividere con i competenti Uffici comunali, sentita la Soprintendenza;
 - che, a fronte dell'impegno dell'Associazione ad assumere l'onere di riqualificare l'area dal punto di vista estetico ed architettonico, onde consentirne una piena fruibilità collettiva, il Comune di Bologna, come sopra rappresentato, acquisito il parere favorevole del Presidente del Quartiere Santo Stefano, ritiene sussistenti le ragioni di pubblico interesse per sottoscrivere un "Patto di collaborazione", preordinato a definire i reciproci impegni, sul presupposto che il miglior perseguimento delle finalità di cui sopra, rende necessaria, una volta completato il processo di riqualificazione, una gestione protetta e regolamentata dell'area pubblica.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art.1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Patto di collaborazione riguarda, in funzione della sua riqualificazione, le modalità di fruizione dell'area pubblica comunale corrispondente alla Piazzetta absidi di San Domenico, come graficamente rappresentata nell'allegata planimetria, che, sottoscritta dalle Parti, si unisce al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A).
2. Il Patto ha la finalità di garantire il ripristino del sito dal punto di vista estetico e architettonico, di disciplinarne la manutenzione, nonché di definirne modalità di gestione protetta e regolamentata da parte del Comune.
3. L'efficacia e l'operatività del presente Patto restano condizionate all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni anche da parte della Soprintendenza, necessari per la effettuazione degli interventi da parte dell'Associazione, come da progetto che verrà predisposto dall'Associazione stessa con oneri a suo carico.

Art. 3 – Durata, rinnovo e recesso anticipato

1. Il presente Patto di collaborazione ha la durata di cinque anni e decorre dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del predetto termine, il Patto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salva la possibilità di recesso delle Parti.

2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare, alla scadenza dei cinque anni, il permanere dei presupposti di interesse pubblico, su cui esso si fonda.

3. Alla scadenza del rapporto, per qualunque motivo avvenuta, tutte le opere, addizioni e migliorie realizzate rimarranno acquisite al Comune senza diritto ad indennità alcuna o rimborsi a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione. Parimenti, nulla sarà dovuto al Comune da parte dell'Associazione.

Art. 4 – Obblighi e facoltà dell'Associazione.

1. L'Associazione si impegna nei confronti del Comune:

a) a predisporre, a propria cura e spese, il progetto di ripristino/protezione del sito, che una volta condiviso e validato dal Comune, consentirà all'Associazione di porre in essere i relativi interventi, previa acquisizione sempre a suo carico e spese di tutti i titoli autorizzatori ed abilitativi da parte del Comune, della Soprintendenza e di ogni altra Autorità competente;

b) ad effettuare, con oneri a proprio carico e a titolo di donazione in favore del Comune, gli interventi di ripristino/protezione dell'area pubblica in conformità al progetto condiviso con lo stesso Comune ed a rispettare, nell'ipotesi di affidamento degli interventi a terzi, i principi di trasparenza e concorrenza comunicandone i nominativi ai competenti Servizi comunali, a cui si intende riconosciuto un potere di verifica anche, se necessario, preventiva circa il rispetto degli adempimenti previsti e degli obblighi assunti;

c) ad effettuare, a regime, una volta completati gli interventi di ripristino, lo svuotamento giornaliero dei contenitori di raccolta dei rifiuti, la pulizia e la cura ordinaria del verde (annaffiatura ed eliminazione del fogliame superfluo);

d) ad effettuare, sempre a propria cura e spese, eventuali ulteriori interventi di manutenzione ordinaria (ad es. pulitura dei graffiti), in caso di assoluta necessità ed urgenza, previa autorizzazione del competente Servizio comunale;

e) a segnalare agli uffici competenti del Comune di Bologna, eventuali situazioni di degrado per le quali sia necessario l'intervento degli stessi.

Art. 5 - Obblighi del Comune

Il Comune, a sua volta, sul presupposto che l'area in oggetto è e resta, a tutti gli effetti, area pubblica comunale, si impegna:

a) a sostenere tutte le spese relative alle utenze, al servizio di illuminazione pubblica, di pulizia della Piazzetta e delle superfici di calpestio, di smaltimento dei rifiuti nonché agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari sotto il profilo del decoro, della sicurezza e della conservazione del sito, fatta eccezione per quanto previsto alle lett. c) e d) dell'art.4;

b) a favorire una gestione efficace ed efficiente, stabile e continuativa del sito in conformità agli obiettivi e alle finalità perseguiti con il presente Patto di collaborazione incentivando anche l'organizzazione periodica di eventi culturali aperti al pubblico, compatibili con le caratteristiche architettoniche della Piazzetta;

c) a regolamentare l'apertura e la chiusura degli accessi, demandate a personale anche volontario messo a disposizione dal Quartiere Santo Stefano, compatibilmente con le esigenze di protezione del sito soprattutto nelle ore serali, e di fruibilità da parte dei cittadini secondo i seguenti orari ore 09.00 – 18.00 (orario invernale), ore 08.00 – 21.00 (orario estivo);

d) ad apporre all'ingresso della Piazzetta apposito cartiglio recante notizie storico-artistiche relative

al sito in questione e alle finalità perseguite attraverso la sua riqualificazione.

Art. 6 – Cause di decadenza

1. Il Comune può pronunciare la decadenza dal presente Patto di collaborazione nel seguente caso: se l'Associazione si rende gravemente inadempiente agli obblighi di ripristino del sito e a quant'altro previsto a carico dell'Associazione dal precedente art. 4;

2. La pronuncia di decadenza dovrà comunque essere preceduta dalla preventiva contestazione allo stesso degli addebiti, dando un termine di almeno quindici giorni per consentire allo stesso di fornire giustificazioni scritte e, ove possibile, per regolarizzare il proprio operato.

Art. 7 – Soluzione delle controversie-foro competente

1. Tutte le controversie che avessero ad insorgere nell'esecuzione del presente Accordo saranno deferite in via esclusiva al Foro di Bologna.

Art. 8 – Spese e oneri

1. Le spese e gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del presente Patto di collaborazione (es. diritti di segreteria, copie, bolli, spese di registrazione, ecc.) e tutte quelle accessorie e conseguenti, saranno a carico dell'Associazione.

Art. 9 – Trattamento dei dati

1. L'Associazione si impegna a fornire tutti i dati fiscali, amministrativi, finanziari richiesti dal Comune. Il Comune è autorizzato a trattare i dati aziendali e personali, nonché quelli relativi al progetto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016.

Art. 10 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Patto di collaborazione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di uso di aree pubbliche, e le disposizioni del codice civile.

Bologna, li 5/06/2020

P.G. N. : 220954/20

TITOLAZIONE: 4 5 5
FASCICOLO: 57/2020

Per il Comune

Per l'Associazione